

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/97⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 17;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 145 del 5.6.1997, pag. 16.

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 565/1999⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.